



IMPRENDITORIA GIOVANILE

I giovani di età inferiore ai 35 anni, che intendano avviare attività imprenditoriali valide anche a risolvere i problemi del loro futuro, devono preliminarmente valutare l'opportunità di costituire una Società a Responsabilità Limitata Ordinaria, una Società a Responsabilità Limitata Semplificata, una Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto, altro tipo di società di capitali o di persone, ovvero avviare un'impresa individuale.

Con l'ausilio e la consulenza del Notaio e degli altri professionisti dell'area economica, i giovani dovranno essere esaurientemente informati sui pro e contro del ricorso all'una o all'altra forma di società, mettendo a confronto non solo il peso dei costi iniziali di costituzione, ma altresì i costi di gestione annuale per diritti camerali, tassa sulle scritture contabili e bilanci UE dovuti al Registro delle Imprese, gli oneri per il rinnovo e variazione delle cariche sociali e per la tenuta delle scritture contabili.

Sarà opportuno che i giovani siano edotti tra l'altro:

- della responsabilità limitata o illimitata cui possono andare incontro in relazione al tipo sociale prescelto;
- della libera cedibilità o meno delle quote sociali;
- del tipo di contabilità ordinaria o semplificata da tenere;
- delle disposizioni relative alla distribuzione, attribuzione e prelevamento degli utili, anche con riguardo alle gravi sanzioni per l'attribuzione di utili non conseguiti;
- degli obblighi contributivi anche per i compensi agli amministratori;
- del carico fiscale per IVA, IRAP, IRES e della corrispondente responsabilità fiscale;
- della possibilità per un giovane under 35, che svolga l'attività in forma individuale, di usufruire del regime dei minimi per le nuove iniziative imprenditoriali, con pagamento di minori imposte ed esenzioni fiscali, per un lasso determinato di tempo, fino al raggiungimento del 35° anno d'età (vedi Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, - primi chiarimenti).

A ben guardare sono quest'ultime le reali facilitazioni per un giovane di età inferiore ai 35 anni che inizia un'attività imprenditoriale.

#